BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

18 Agosto 2026

AVVISO ALLA CLIENTELA

A seguito degli eventi meteorologici verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nel territorio della provincia di Frosinone e della città metropolitana di Roma Capitale, è stata definita **la sospensione fino al 14 luglio 2027 del pagamento delle rate dei mutui, a supporto di persone e attività economiche delle suddette regioni**.

A CHI È RIVOLTO

Ai sensi dell'ordinanza della Protezione Civile n. 1.207 emanata il 11/08/2026 – in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e a seguito della Delibera del 14 luglio 2026 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2026, **famiglie e imprese**, nonché residenti/aventi sede operativa nei comuni identificati nelle sopra citate ordinanze, **titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili**, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni, **previa presentazione di autocertificazione del danno subito**, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, **hanno diritto di chiedere fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (luglio 2027)** come nel caso dei terreni agricoli, **una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale**.

MODALITA' DI SOSPENSIONE

- **Sospensione totale della rata** (sia per quota interessi che per quota capitale). Durante il periodo di sospensione, continueranno a maturare gli interessi contrattuali pattuiti calcolati sul capitale residuo che saranno rimborsati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo per capitale ed interessi calcolato durante il periodo di sospensione sarà ripartito su tutte le rate rimanenti del piano di ammortamento.
  Durante il periodo di sospensione non vengono applicati interessi di mora sulle rate oggetto di sospensione.
- **Sospensione della sola quota capitale**. Durante il periodo di sospensione scadranno rate di soli interessi, conteggiati sul totale del debito residuo in essere all'inizio del periodo di sospensione della quota capitale.
  Al termine del periodo di sospensione riprenderà il piano di rimborso del finanziamento anche del capitale, secondo le modalità previste al momento della stipula del contratto originario.

Non saranno applicate spese o commissioni aggiuntive. Gli interessi dovuti nel periodo di sospensione saranno calcolati sulla base delle stesse modalità e condizioni previste nel contratto di finanziamento originario.

BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

MODALITA' DI RICHIESTA

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 30 settembre 2026, presentando la richiesta in forma scritta alla filiale di Conegliano, comprensiva di **autocertificazione del danno subito** (resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni) **relativa a mutui/finanziamenti per edifici sgomberati o presso i quali è svolta l'attività di natura commerciale/economica/agricola**.

Per tutti i dettagli e maggiori informazioni, il personale di filiale è a disposizione.

Link circolare Protezione Civile:

Ocdpc n. 1207 del 11 agosto 2026 | Dipartimento della Protezione Civile